



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1664** del **27/10/2023**

Oggetto: Installazione I.P.P.C. Cordar S.p.A. Biella Servizi "Impianto di depurazione di Biella (Sud e Nord), via Case Sparse n. 1/3 nel Comune di Biella". Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

### Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	CORDAR S.p.A. Biella Servizi				
Sede Legale:	Piazza Martiri della Libertà 13	Comune:	Biella	Cap:	13900
Sede Operativa:	Via Case Sparse n. 1/3	Comune:	Biella	Cap:	13900
Codice fiscale:	01866890021	Partita IVA:	01866890021	Codice SIRA:	1644
Telefono:	015-3580011	PEC:	segreteria@pec.cordarbiella.it		

L'installazione I.P.P.C. Impianto di depurazione di Biella (Sud e Nord), Via Case Sparse n. 1/3, nel Comune di Biella, in capo a Cordar S.p.A. Biella Servizi (con sede legale in Biella Piazza Martiri della Libertà 13) aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 2294 del 20/06/2006 e il successivo rinnovo con la Determinazione Dirigenziale 112 del 28/01/2013, confluita nel provvedimento SUAP n. 10 del 15/01/2013.

L'AIA è stata poi aggiornata con i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 04/07/2014, confluita nel provvedimento SUAP n.14 del 03/02/2015, con cui furono estesi i termini di validità da 5 a 10 anni e assegnate le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di depurazione ai parametri Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588;
- Determinazione Dirigenziale n. 421 del 01/04/2015, con modifica delle prescrizioni inerenti il monitoraggio delle acque sotterranee;

- Determinazioni Dirigenziali n. 931 del 19/08/2016 e n. 430 del 02/05/2017 con proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori di adeguamento stabiliti dalla Determinazione n. 1024/2014;
- Determinazione Dirigenziale n. 676 del 22/06/2018, confluita nel provvedimento SUAP n. 169 del 10/07/2018, a seguito dell'adeguamento degli impianti di depurazione ai parametri Azoto e Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588;

Cordar S.p.A. Biella Servizi è autorizzato all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014):

*5.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.*

In vista della scadenza di 10 anni dal rinnovo dell'AIA ed anche della decorrenza di 4 anni dalla pubblicazione sulla G.U. della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, questa Provincia, con propria nota prot. n. 17350 del 10/08/2022, ha disposto l'avvio del procedimento di riesame della suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, assegnando al Gestore un termine di 180 giorni per la presentazione della documentazione richiamata dall'articolo 29 – octies comma 5 del D. Lgs 152/2006.

Il Gestore, in data 02/02/2023 con nota acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 2225, ha fatto pervenire la documentazione progettuale.

Con nota prot. 2846 del 08/02/2023, questa Provincia, al fine di dare corso all'istruttoria di riesame, ha chiesto chiarimenti in merito all'esclusione dal diritto di accesso da parte di terzi degli elaborati presentati dal Gestore, invitandolo a trasmettere la documentazione debitamente epurata dai contenuti riservati, per consentire l'accesso del pubblico alle parti restanti.

Gli elaborati richiesti sono stati trasmessi dal Gestore con nota del 27/02/2023 (protocollo Provincia di Biella n. 4512 del 01/03/2023).

Questa Provincia ha quindi provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web per 30 giorni, dal 03/03/2023 sino al 02/04/2023, della documentazione progettuale ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Durante la fase di pubblicazione dell'avviso predetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Provincia, con nota prot. n. 12305 del 30/05/2023, ha indetto una Conferenza dei Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza in parola, tenendo conto delle modifiche alle modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi semplificate introdotte dall'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", modificato con l'art. 14 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con L. 21 aprile 2023 n. 41. I soggetti invitati alla conferenza sono: ARPA, ASL di Biella, Comune di Biella, Comune di Ponderano, Co.S.R.A.B. A.T.O. e ATO 2 Piemonte. Con la suddetta nota si chiedeva inoltre ai medesimi soggetti di formalizzare entro il termine di 15 giorni eventuali richieste di integrazioni documentali o chiarimenti e di far pervenire entro il termine di 45 giorni le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

ARPA Piemonte con nota prot. n. 54409 del 09/06/2023 (prot. Provincia di Biella n. 13140 del 12/06/2023) ha fatto pervenire il proprio contributo tecnico in cui rilevava la necessità di integrazioni documentali, come anche evidenziato dal Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali riunitosi il 09/05/2023.

Il Comune di Biella con nota prot. n. 29039 del 12/06/2023 ha trasmesso il proprio parere favorevole.

Questa Amministrazione con nota prot. n. 13622 del 15/06/2023 ha formalizzato una richiesta di chiarimenti al Gestore, tenendo conto del contributo dell'ARPA e dell'istruttoria tecnica condotta con il

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.*

supporto del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali; contestualmente ha comunicato l'interruzione dei termini del procedimento.

Cordar S.p.A. Biella Servizi con nota del 11/09/2023 (protocollo Provincia di Biella n. 20014 del 13/09/2022) ha trasmesso i chiarimenti richiesti.

La documentazione integrativa prodotta dal Gestore è stata esaminata dal Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali riunitosi il 26/09/2023. I lavori sono stati sospesi in attesa delle valutazioni tecniche dell'ARPA.

ARPA Piemonte ha trasmesso il proprio contributo tecnico con nota prot. n. 95237 del 20/10/2023 (protocollo Provincia di Biella n. 22947 del 23/10/2023).

Il Comitato Tecnico Provinciale si è riunito il 24/10/2023 per completare l'esame della documentazione integrativa.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 22022 del 10/10/2023, ha chiesto al Comune di Ponderano, al Co.S.R.A.B. A.T.O. e all'ATO 2 Piemonte, che non avevano espresso parere e non fanno parte del Comitato Tecnico Provinciale, di far pervenire le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza entro e non oltre il 19/10/2023.

#### DATO ATTO CHE

non sono pervenuti pareri dal Comune di Ponderano, dal Co.S.R.A.B. A.T.O. e dall'ATO 2 Piemonte entro il termine indicato nella nota di indizione della conferenza dei servizi, stabilito in 45 giorni in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 (convertito con L. n.41 del 21/04/2023), ovvero entro il 13/10/2023, e neppure entro il termine stabilito con la prot. n. 22022 del 10/10/2023 sopra citata, pertanto si considera acquisito l'assenso degli enti invitati alla conferenza che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni, come disposto dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Preso atto dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 09/05/2023 e 26/09/2023 con aggiornamento il 24/10/2023 e in particolare delle prescrizioni tecniche indicate nel verbale della seduta del 26/09/2023 e 24/10/2023, riportate nelle sezioni tecniche A ed E del presente provvedimento.

Precisato che:

con il presente atto viene rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che sostituisce i seguenti titoli:

- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riferita all'attività di smaltimento di rifiuti liquidi e al recupero energetico del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (Torrente Bolome) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riferita alle emissioni diffuse.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali.

Visti:

- il D. Lgs 03 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;
- la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 17/R-2008 e ss.mm.ii.;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Legislativo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo Ministro per la Semplificazione Normativa in data 03/05/2011 (prot. MSN 810);
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 3/ASC/AMT/SRI del 19 marzo 2012.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla dott.sa Federica Facchino, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, per l'installazione IPPC in oggetto,

## DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento, condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata in ottemperanza all'art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 (convertito con L. 21 aprile 2023 n. 41), relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione I.P.P.C. Impianto di depurazione di Biella (Sud e Nord), Via Case Sparse n. 1/3, nel Comune di Biella, in capo a Cordar S.p.A. Biella Servizi (con sede legale in Biella, Piazza Martiri della Libertà 13), per lo svolgimento dell'attività 5.3: *"Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*;
2. Di aggiornare, a seguito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 17350 del 10/08/2022, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/2006 per la suddetta l'installazione IPPC rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 28/01/2013, confluita nel provvedimento SUAP n. 10 del 15/01/2013 e aggiornata nei termini di

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.*

validità con la Determinazione Dirigenziale n1024 del 04/07/2014, confluita nel provvedimento SUAP n.14 del 03/02/2015, alle seguenti condizioni:

- 1) l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli:
    - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riferita all'attività di smaltimento di rifiuti liquidi e al recupero energetico del biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione;
    - autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali (Torrente Bolome) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06
    - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06, riferita alle emissioni diffuse;
  - 2) la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: A) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; B) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - 3) i controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'ARPA presso l'installazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter";
  - 4) gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parti integranti e sostanziali del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
    - A – Prescrizioni;
    - B – Principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata;
    - C – Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, da inviare essere alla Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno;
    - E – Scarichi idrici.
  - 5) è parte integrante del dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il piano di sorveglianza e controllo allegato al presente provvedimento.
3. Di prescrivere la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, di idonee garanzie finanziarie in continuità con quelle in essere, aggiornate in funzione della durata massima dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, cioè 10 anni dalla data del presente provvedimento, commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e ss.mm.ii.
  4. Di stabilire che la presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso l'installazione.
  5. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
  6. Di disporre che copia del presente provvedimento dovrà essere resa disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
  7. Di trasmettere duplicato informatico del presente atto al soggetto richiedente, agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

8. Di stabilire altresì che:

- L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

**Il Dirigente/Responsabile**  
Graziano Stevanin

## Sezione A – Prescrizioni

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle BATc di settore, il Gestore dovrà rispettare le seguenti condizioni di gestione, che sono sovrapponibili a quelle applicate ad altri impianti presenti nella regione, in considerazione del fatto che l'impianto di Biella svolge una depurazione con fanghi attivi e non effettua trattamenti chimico – fisici specifici.

### Gestione dei rifiuti

#### 1. Prescrizioni per l'accettabilità rifiuti in ingresso:

- 1) i rifiuti che presentano in ingresso un rapporto BOD/COD > 0,3 possono essere considerati biodegradabili e pertanto immessi direttamente nei punti di scarico presenti nell'impianto;
  - 2) i rifiuti che presentano in ingresso un rapporto BOD/COD < 0,2 possono essere ammessi in impianto solo a condizione che rispettino prima dello scarico nella linea acqua dell'impianto di depurazione i limiti della Tabella 6.2 delle Bat Conclusion;
  - 3) i rifiuti che presentano in ingresso un rapporto BOD/COD compreso tra 0,2 e 0,3 possono essere ammessi in impianto solo a condizione che il test di inibizione EC50 dia valori superiori a 100 mg/l, solo a seguito di perfezionamento del metodo secondo le indicazioni di ARPA, sottoponendo preliminarmente alla Provincia e all'ARPA una proposta procedurale che tenga conto delle indicazioni fornite nel parere tecnico di ARPA trasmesso con nota prot. n. 95237 del 20/10/2023 (allegato al presente atto), ai fini della sua approvazione; nel frattempo, è necessario verificare il rispetto, prima dello scarico nella linea acqua dell'impianto di depurazione, dei limiti della Tabella 6.2 delle BAT Conclusion.
  - 4) Rappresentano una deroga a queste prescrizioni i rifiuti derivanti da lavorazioni agroalimentari (codici 02 dell'Allegato D Parte IV D.Lgs. 152/06) ed i rifiuti classificati con codice EER 190805 che possono essere immessi direttamente nei punti di scarico nel depuratore. I rifiuti classificati con codici 02 possono essere immessi direttamente in impianto, purché originati da fasi di lavorazione degli alimenti. Sono quindi esclusi da tale deroga i rifiuti 02 derivanti da impianti di servizio (abbattimento emissioni, lavaggio e disinfezione ...).
  - 5) Tutti i rifiuti ricevuti in impianto devono essere caratterizzati prima di ogni conferimento e, successivamente, ogni sei mesi, purché non intervengano variazioni al ciclo di produzione, che renderanno necessarie nuove analisi.
  - 6) I rifiuti non generati regolarmente da cicli produttivi (es. soluzioni acquose di lavaggio codice EER 16...) devono essere analizzati prima di ogni immissione in impianto.
  - 7) Le analisi dovranno essere eseguite da laboratori che lavorino con un sistema di garanzia della qualità (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018) oppure si richiede che il laboratorio soddisfi sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione necessari per offrire risultati accurati, affidabili, rappresentativi e comparabili per le prove di interesse.
2. Deve essere mantenuta traccia (registri di carico e scarico rifiuti o altro sistema che il Gestore riterrà opportuno) del respingimento del carico di rifiuti e dei relativi formulari di identificazione.
  3. Il Gestore deve garantire costantemente la corretta procedura di accettazione dei rifiuti trattabili presso l'impianto ed entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento autorizzativo le procedure presentate dovranno essere adeguate alle prescrizioni in esso contenute.

4. L'inventario dei rifiuti predisposto secondo le specifiche di cui alla BAT3, deve essere aggiornato ad ogni modifica del ciclo produttivo, al fine di definire i parametri sito-specifici, oltre ai BAT AEL da sottoporre a monitoraggio, secondo i criteri della Linea Guida nazionale.
5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
  - 1) sia acquisito il relativo formulario di identificazione e di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Qualora si tratti di rifiuti con "voce a specchio" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/06 lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della non pericolosità per i parametri pertinenti con l'origine del rifiuto
  - 2) Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, salvo diversa valutazione.
  - 3) Relativamente alle tipologie di rifiuti costituite da fanghi 19.08.05 e da rifiuti di cui al codice 02.xx.xx, determinazioni analitiche in fase di preaccettazione o accettazione (a cura del produttore e/o del gestore) - al primo conferimento post riesame successivamente con cadenza almeno biennale o in caso di modifiche di processo per determinare la composizione del rifiuto, ovvero le sue caratteristiche chimico-fisiche.
6. Lo scarico dei rifiuti avviene con l'assistenza di un addetto aziendale per l'eventuale identificazione di rifiuti indesiderati e per un maggior controllo del processo produttivo
7. Qualora il Gestore intenda modificare la numerazione dei serbatoi dei reagenti e dei rifiuti, variare e/o aggiungere categorie di rifiuto, nonché variare le aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto alla planimetria presentata per l'autorizzazione AIA, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Autorità Competente e all'ARPA Piemonte.
8. In ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

#### Rumore e vibrazioni

9. Il Gestore dovrà provvedere all'esecuzione di campagne di monitoraggio acustico periodiche con cadenza quadriennale. Tale tempistica potrà essere ridotta in ragione di sopravvenute criticità relative alle emissioni sonore dell'azienda e comunque è da intendersi superata nel momento in cui vi siano modifiche impiantistiche tali da variare significativamente il rumore prodotto.

#### Gestione acque meteoriche

10. Le acque di dilavamento delle aree di carico/scarico rifiuti e materie prime, le acque di prima pioggia, dei bacini di contenimento dei serbatoi e le acque di lavaggio piazzali devono essere raccolte e trattate presso l'impianto.
11. Le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne.
12. In caso di sversamenti accidentali deve essere verificata la compatibilità quali-quantitativa dei prodotti sversati con il processo depurativo e successivamente si possono inviare con getti d'acqua alle canaline di raccolta per il trattamento all'impianto; in caso contrario devono essere



utilizzati sistemi assorbenti a secco. Il materiale secco inquinato derivante da tale operazione dovrà essere trattato e smaltito ai sensi della normativa vigente.

#### Acque sotterranee

13. Il monitoraggio delle acque sotterranee presso l'unità locale impianto di Depurazione di Biella, dovrà avvenire secondo il seguente programma annuale:
  - 1) nel mese di febbraio campionamento e analisi eseguite da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con set analitico standard (Conducibilità, pH, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Materiali in sospensione, Solfati, Cloruri, Manganese, Ferro, Cromo totale, Cloroformio, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Diclorometano);
  - 2) nel mese di giugno campionamento e analisi eseguiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi in contraddittorio con ARPA, con determinazione dei parametri del set analitico standard e dei parametri integrativi (BOD, Cianuri, Cadmio, Nichel, Piombo, Cromo VI, Rame, Zinco, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Idrocarburi totali, Acetone, Solventi organici-BTEX);
  - 3) nel mese di ottobre campionamento e analisi eseguiti da ARPA, con determinazione dei parametri del set analitico standard.
14. Le copie dei rapporti di prova dei monitoraggi eseguiti dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività di controllo saranno trasmesse direttamente al gestore dell'impianto, oltre che alla Provincia di Biella, in formato digitale.

#### Scarico acque reflue

#### *Vedere Sezione E*

#### Gestione odori e Biogas

15. In caso di problemi di emissioni odorigene, l'azienda dovrà dotarsi di un piano di gestione degli odori che preveda specifiche azioni e scadenze, le azioni tecniche gestionali messe in campo per evitare gli odori molesti previa identificazione dei contributi emissivi delle varie fonti. I programmi andranno aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC.
16. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi devono essere tali da garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
17. Il Gestore dovrà mantenere la torcia in efficienza e conseguentemente anche il sistema di rilevazione presenza fiamma con allarme in caso di assenza della stessa, nonché predisporre un registro dove annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie sulla torcia.
18. Il Gestore dovrà comunicare la produzione annua di biogas indicando la sua composizione e i quantitativi inviati in torcia e al sistema di trattamento fanghi. Tutti i dati dovranno essere archiviati dall'azienda su base mensile ed essere resi disponibili in sede di sopralluogo oltre che essere inviati, preferibilmente in formato elettronico, con cadenza annuale ad ARPA, Provincia e Comune competente in occasione della presentazione del report annuale.

#### PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

19. In attuazione dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC dell'impianto in oggetto ed è parte integrante ed attuativa dell'AIA. Il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato è allegato al presente provvedimento.

20. Le frequenze delle attività ispettive programmate a carico dell'Autorità pubblica di controllo sono definite nel Piano di ispezione ambientale regionale di cui al comma 11-bis dell'art. 29-decies, del D.Lgs. 152/2006.
21. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere:
- 1) registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti;
  - 2) trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio del PMC.
22. Entro il 31/05 di ogni anno deve essere inviata alla Provincia, ad ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e confrontati con quelli relativi almeno agli ultimi 3 anni di attività. I dati registrati nell'anno precedente dovranno essere allegati con file .xls.
23. Dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovrà essere pertanto prevista un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati di processo ed analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media. Tale analisi dovrà essere riportata in forma sintetica sulla relazione annuale trasmessa ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. riportando anche gli eventuali investimenti se ritenuti necessari. Dovrà inoltre essere riportata un'analisi comparativa settoriale (BATc/BREF) in relazione ai dati degli indicatori di performance.
24. Il Gestore dovrà procedere a comunicare nella relazione annuale l'elenco delle ditte che conferiscono i rifiuti ed i relativi codici CER accettati per ogni singola azienda.
25. Nella relazione annuale dovrà essere sintetizzato l'elenco dei respingimenti dei rifiuti richiamando i relativi formulari di identificazione associati, il nominativo del produttore e il trasportatore.
26. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA (di norma 10 anni) che dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo.
27. Il gestore dovrà inviare nel rapporto annuale le nuove schede di sicurezza nel caso di utilizzo di materie prime diverse rispetto al rilascio dell'autorizzazione dovute all'introduzione o dismissione di sostanze nei cicli produttivi e i quantitativi di materie prime e materiali ausiliari utilizzati.
28. I consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi e dettagliati nel PMC
29. Entro le scadenze previste nel PMC ogni anno sarà inviata, agli organi di competenza, una relazione gestionale dell'impianto in oggetto relativa all'esercizio dell'anno precedente. In tale relazione vengono indicati nello specifico i quantitativi di rifiuti trattati nelle diverse fasi della produzione/trattamento e anche le percentuali di recupero.
30. Il Gestore dovrà elencare gli strumenti/apparecchiature includendo tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, conducimetri, termometri, analizzatori in continuo, ecc) con evidenza delle operazioni e tempistiche di taratura e/o calibrazione
31. Il Gestore dovrà indicare quali sono gli interventi manutentivi effettuati sulle apparecchiature

32. Gli interventi manutentivi dovranno essere registrati sui registri (cartacei o elettronici), effettuati come da specifiche procedure. A tal fine il Gestore dovrà dotarsi di un piano di manutenzione richiamato nel manuale di manutenzione.
33. I registri di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria/di emergenza dovranno riportare:
- 1) l'elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento;
  - 2) data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate;
  - 3) archiviazione della certificazione della ditta esterna.
34. Con la relazione annuale, dovrà essere trasmessa un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi, l'eventuale riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica.
35. Con la relazione annuale, dovrà essere trasmessa un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate. In particolare, il gestore deve trasmettere, entro 3 mesi, un elenco completo all'Autorità competente e all'Ente di Controllo di tutti i serbatoi, le modalità dei controlli, e la natura del prodotto contenuto e altri possibili usi.
36. Dovranno essere eseguite delle prove di tenuta sui serbatoi interrati e fuori terra e sui bacini di contenimento presenti nello stabilimento la cui frequenza e modalità di esecuzione dovranno essere definite in apposita procedura.
37. Le prove di cui al punto precedente dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.
38. Sui serbatoi interrati le prove di tenuta, quale principale strumento di controllo periodico a tutela dell'ambiente contro eventuali perdite da impianti esistenti, dovranno tenere conto se sono a parete singola o doppia ed in base alla vetustà e all'effettuazione degli interventi di risanamento:
- 1) singola parete (di vecchia generazione): sottoposti a prove di tenuta con frequenza in funzione all'età e al comprovato certificato di risanamento;
  - 2) doppia parete: annualmente il gestore del serbatoio deve provvedere alla verifica funzionale dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle possibili perdite e depressioni.
39. Le vasche di accumulo ed i bacini di contenimento dovranno essere sottoposti alle opportune verifiche così come le caratteristiche di impermeabilizzazione di tutte le aree e strutture interessate dall'attività. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni e delle aree di lavoro. La documentazione relativa a tali controlli deve essere conservata al fine delle verifiche ispettive. Nella relazione annuale il Gestore dovrà descrivere quanto emerso da tali verifiche.

#### Piano di miglioramento

40. Il gestore dovrà perseguire anche i seguenti obiettivi per i prossimi 5 anni:
- 1) Riduzione delle acque parassite, indicando percentuali e tempistiche precise (es. riduzione del 10 % in 5 anni).
  - 2) Interventi di mitigazione per la progressiva riduzione dei livelli sonori emessi, in particolare quelli derivanti dai compressori posti sull'impianto Biella sud, al fine di

eliminare le non conformità ai limiti assoluti di immissione rilevate in alcuni punti durante le verifiche sulle emissioni acustiche condotte tra luglio e agosto 2023. Nel caso in cui dovessero pervenire al Gestore o agli enti di controllo segnalazioni di molestie, gli interventi di mitigazione dovranno essere anticipati.

- 3) Valutazione della fattibilità economica della separazione delle acque di prima e seconda pioggia, con trattamento nell'impianto delle sole acque di prima pioggia, al fine di limitare il carico idraulico nell'impianto.

Sezione B – Gestione rifiuti

<b>DATI ANAGRAFICI</b>			
<b>Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione</b> CORDAR S.p.A. Biella Servizi			
<b>Partita IVA</b>	01866890021	<b>Codice fiscale</b>	01866890021
<b>Ragione sociale del soggetto gestore:</b> CORDAR S.p.A. Biella Servizi			
<b>Partita IVA</b>	01866890021	<b>Codice fiscale</b>	01866890021
<b>Sede legale:</b>			
	<b>Provincia:</b> Biella		
	<b>Comune:</b> Biella	<b>Codice istat</b> 096 - 004	
	<b>Località:</b> ==		
	<b>Indirizzo:</b> Piazza Martiri della Libertà n. 13		
<b>Sede operativa:</b>			
	<b>Identificativo impianto:</b> ==		
	<b>Provincia:</b> Biella		
	<b>Comune:</b> Biella	<b>Codice istat</b> 096 - 004	
	<b>Località:</b>		
	<b>Indirizzo:</b> via Case Sparse n. 1 - 3		
	<b>Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 :</b> ==		
	<b>Coordinate UTM WGS84:</b> Nord 5043460 Est 425078		
	<b>Particelle catastali:</b> Biella - Foglio 59, particelle 117, 277; Ponderano - Foglio 1, particella, 366		

<b>DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI</b>				
	<b>Operazione di smaltimento</b>	D15, D8, D9	Descrizione	Deposito preliminare e smaltimento di rifiuti destinati al trattamento fisico chimico e biologico.
	Conto proprio	Conto terzi	X	
<b>Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:</b> Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 01 02	scarti di tessuti animali			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolto separatamente e trattati fuori sito			
02 01 07	rifiuti della silvicoltura			
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			
02 02 02	scarti di tessuti animali			
02 02 03	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione			
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti			
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti			
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e			

	separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tintura e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli da cui alla voce 04 02 19
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 99	rifiuti (liquidi) non specificati altrimenti
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
<b>Scadenza autorizzazione</b>	Vedere le disposizioni al punto 2, sottopunto 2) del presente atto
<b>Provenienza</b>	prevalentemente da attività produttiva e di servizi
<b>Bacino di utenza:</b>	
<b>Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):</b>	54.000 Mg/anno Ovvero 54.000 m <sup>3</sup> /anno
<b>Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):</b>	400 Mg Ovvero 400 m <sup>3</sup>
<b>Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati:</b>	
Vaglio – EER 190801: smaltimento presso GREEN UP SRL, Vado Ligure (SV); Sabbia – EER 190802: recupero presso ECONORD SPA. Figino Serenza (CO); Fango – EER 190805: smaltimento presso A2A AMBIENTE SPA – SILLA 2, Milano (MI). Altre tipologie di rifiuti: recupero presso impianti autorizzati da individuare in funzione delle necessità. <i>(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate)</i>	

## Sezione C – Dati gestionali

Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, che dovranno essere trasmesse dal Gestore alla Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente in formato digitale.

### **DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)**

<b>Nome Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Elenco di valori</b>	<b>Descrizione</b>
<u>Periodo di competenza</u>	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.



Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento
-----------------	---------------------	------------------------	---

## Sezione E – Scarichi idrici

### **SCARICO ACQUE REFLUE URBANE**

#### CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico dell'installazione IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 lettera i) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di **acque reflue urbane**;

#### CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di trattamento sito in Comune di Biella, via Case Sparse 1/3, è autorizzato nel recettore denominato:

#### **Torrente Bolome sponda sinistra**

Impianto Biella Nord: codice Europeo scarico IT01000000000041

Impianto Biella Sud: codice Europeo scarico IT01000000000027

Lo scarico in questione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

41. Considerato che lo scopo principale dell'impianto di depurazione è il trattamento delle acque reflue urbane, il trattamento dei rifiuti dovrà essere subordinato al totale assolvimento delle funzioni di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane del territorio di competenza dell'impianto di depurazione. In particolare il carico delle tipologie di rifiuti trattati e dei fanghi di spurgo di fosse settiche non dovrà mai eccedere, ogni mese, la capacità residua di trattamento dell'impianto, intesa come la differenza tra la potenzialità massima dell'impianto e quella effettivamente utilizzata dallo stesso per il totale assolvimento delle funzioni di depurazione delle acque reflue urbane del territorio di competenza, mantenendo inoltre un margine di sicurezza residuo pari al 10% della potenzialità massima di trattamento dell'impianto. Tali valutazioni dovranno essere fatte in concomitanza alla valutazione del carico idraulico inviato all'impianto.
42. Devono essere presenti misuratori di portata in uscita impianto, dopo la vasca iniziale di dissabbiatura-disoleatura e sullo sfioro.
43. Devono essere comunicati a Provincia ed ARPA nuovi allacciamenti di scarichi industriali alla rete fognaria con contestuale invio in formato elettronico della relativa autorizzazione all'allacciamento.
44. Il Gestore deve indicare i serbatoi che possono essere utilizzati per uso promiscuo nello stoccaggio dei reagenti e dei rifiuti perché si proceda alle necessarie operazioni di pulizia per evitare incidenti dovuti a miscele.
45. Presso ogni serbatoio di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare deve essere presente l'indicazione del relativo quantitativo di rifiuti stoccati e codice EER.
46. Deve essere inviato un riepilogo mensile su base giornaliera alla Provincia e ad ARPA degli apporti fognari all'impianto, delle portate sfiorate a valle della sezione di dissabbiatura-disoleatura/in testa impianto e delle portate in uscita.
47. Devono essere controllate periodicamente tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da depurare attraverso il controllo di parametri principali in punti intermedi del processo.

48. Salvo indicazione contraria, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume d'acqua) espresse in µg/l o mg/l.
49. Salvo indicazione contraria, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono allo scarico continuo (campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore) o discontinuo (riferimento ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione istantaneo, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico).
50. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.
51. I limiti di emissione da applicare ai pretrattamenti dei rifiuti (scarico indiretto) o ai rifiuti liquidi acquosi che vengono immessi direttamente in linea sono quelli della tabella 6.2 delle BATc.

Parametri	Unità di misura	BAT-AEL Tabella 6.2
Arsenico	mg/l	≤ 0,1
Cadmio	mg/l	≤ 0,02
Cromo totale	mg/l	≤ 0,3
Cromo VI	mg/l	≤ 0,1
Nichel	mg/l	≤ 1
Mercurio	µg/l	≤ 10
Piombo	mg/l	≤ 0,2
Rame	mg/l	≤ 0,1
Zinco	mg/l	≤ 0,5
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	≤ 1
Cianuro libero (CN-)	mg/l	≤ 0,1
Indice fenoli	mg/l	≤ 0,3
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	≤ 10

52. I limiti di emissione da applicare allo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Bolume) sono i limiti di tabella 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs integrato con i limiti della tabella 6.1 delle BATc. Come indicato nella tabella seguente:

Parametri	Unità di misura	Limiti al pozzetto finale	Riferimento normativa
pH		5,5 – 9,5	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Colore diluizione 1:20		Non percettibile	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Odore		Non deve essere causa di molestia	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Solidi Sospesi Totali	mg/l	≤ 35	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤ 25	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤ 125	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Alluminio	mg/l	≤ 1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Arsenico	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc
Cadmio	mg/l	≤ 0,02	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cromo totale	mg/l	≤ 0,3	Tabella 6.1 BATc
Cromo VI	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc

Ferro	mg/l	≤ 2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Manganese	mg/l	≤ 2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Nichel	mg/l	≤ 1	Tabella 6.1 BATc
Mercurio	µg/l	≤ 10	Tabella 6.1 BATc
Piombo	mg/l	≤ 0,2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Rame	mg/l	≤ 0,1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Zinco	mg/l	≤ 0,5	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cloro attivo libero	mg/l	≤ 0,2	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 1000	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Cloruri	mg/l	≤ 1200	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤ 1	D. Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 15	
Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤ 0,6	
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤ 20	
Azoto totale (come N)	mg/l	≤ 10	D.Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Tensioattivi anionici (MBAS)	mg/l		
Tensioattivi non ionic	mg/l		
Tensioattivi cationici	mg/l		
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 2	D.Lgs. 152/06 Parte III Allegato 5
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	≤ 1	Tabella 6.1 BATc
Cianuro libero (CN <sup>-</sup> )	mg/l	≤ 0,1	Tabella 6.1 BATc
Indice fenoli	mg/l	≤ 0,3	Tabella 6.1 BATc
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	≤ 10	Tabella 6.1 BATc
Sostanze Perfluoroalchiliche	Riferimento tabella seguente		

Relativamente alle sostanze perfluoroalchiliche si integrano i limiti di emissione con quelli stabiliti dalla Legge Regionale del Piemonte 19 ottobre 2021, n. 25 all'art. 74 e allegato A, indicati nella tabella seguente, che riporta anche le tempistiche per l'adeguamento.

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L)* e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore della L.R. 25/2021
Acido perfluoroottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	<b>0,02</b> nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore <b>0,00065</b> dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluoroottanoico (PFOA)	335-67-1	<b>0,30</b> nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore <b>0,10</b> dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	<b>7,0</b> alla data di entrata in vigore

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.

Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	2706-90-3	<b>3,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	307-24-4	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	375-73-5	<b>3,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)	375-85-9	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	355-46-4	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)	375-95-1	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluorodecanoico (PFDeA)	335-76-2	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)	2058-94-8	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)	307-55-1	<b>1,0</b> alla data di entrata in vigore
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy- 1,3- dioxolan-4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4)	1190931-27-1	<b>7,0</b> a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore <b>3,5</b> dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore <b>0,5</b> dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)	329238-24-6	<b>2,0</b> a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore <b>0,5</b> dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)	—	<b>3,0</b> (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)	—	<b>1,0</b> (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

\*da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale

53. In relazione alla nota 8 della tabella 6.1 e della nota 3 della tabella 6.2 (Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.) considerato che il gestore non ha effettuato la valutazione di rilevanza nell'inventario dei rifiuti riferito alla BAT3 si ritiene di imporre il rispetto dei limiti di tutte le sostanze indicati sia in tabella 6.1 che in tabella 6.2

54. Relativamente al parametro Escherichia Coli il limite di emissione è pari a 5000 UFC/100 ml.

55. Quale controllo dell'efficienza globale dell'impianto, deve essere predisposto un campionamento quotidiano di parametri rappresentativi in ingresso e uscita dall'impianto,

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.*

nell'arco delle 24 ore, tenuto conto dei tempi di ritenzione dell'impianto stesso, utilizzando autocampionatori refrigerati. Tale strumentazione deve essere messa a disposizione dall'autorità di controllo, se necessario.

56. L'autorità di controllo può, senza preavviso, accedere alla strumentazione di cui sopra e procedere alla raccolta del campione sia del liquame in ingresso che del refluo in uscita, tutti i giorni entro le ore 10:00 del mattino, orario entro il quale il gestore deve garantire la conservazione del campione.
57. Si delega al gestore il controllo dei parametri di tabella 1 (BOD<sub>5</sub>, COD e SST limite solo in concentrazione) e 2 (Azoto totale e Fosforo totale limite solo in concentrazione) dell'Allegato 5 Parte III D.Lgs 152/06 s.m.i.
58. Per il controllo della conformità dei limiti di tabella 1 e 2 devono essere considerati i campioni medi ponderati/compositi nell'arco delle 24 ore e il numero minimo di campioni è stabilito in base alla potenzialità dell'impianto, nel caso specifico 24 campioni anno.
59. I risultati analitici dovranno riportare i dati relativi al BOD<sub>5</sub>, COD, Solidi sospesi totali, Fosforo totale e Azoto totale di ingresso e uscita all'impianto con l'indicazione delle percentuali di abbattimento.
60. Il gestore deve comunicare all'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella il calendario dei controlli delegati entro il 31 dicembre di ciascun anno in modo che l'autorità competente e/o di controllo possano adottare le azioni ritenute opportune.
61. Eventuali variazioni delle date dovranno essere tempestivamente comunicate via posta elettronica con relativa motivazione e la nuova data dovrà essere comunicata con almeno 48 ore di anticipo.
62. I risultati dei controlli delegati devono essere inviati all'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella e alla Provincia di Biella su supporto informatico (in formato Excel e PDF) entro 15 giorni dalla data di inizio analisi.
63. Eventuali superamenti dovranno essere tempestivamente segnalati e il Gestore dovrà presentare una relazione dettagliata sulle cause e sugli interventi eseguiti al fine di limitare l'inquinamento entro 15 giorni dalla rilevazione del superamento.
64. Le metodiche di campionamento e di analisi devono essere quelle indicate nel Decreto Legislativo 152/06 s.m.i. e dalla BAT 7 della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018.
65. Situazioni che divergano da quanto previsto al punto precedente dovranno essere concordate preventivamente con la Provincia di Biella e l'ARPA Dipartimento Territoriale del Piemonte Nord Est Servizio Territoriale Biella.

## **SCARICATORI DI PIENA**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 30 maggio 2016, il quale dispone che, qualora lo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sia autorizzato nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'autorizzazione unica verrà rilasciata al complesso degli scaricatori di piena della rete fognaria afferente all'impianto di trattamento. Con il presente atto si autorizzano gli scaricatori di piena presenti sull'intero percorso della rete fognaria recapitante all'impianto di depurazione, elencati nell'ALLEGATO Y6 - ELENCO SFIORATORI AFFERENTI AL DEPURATORE DI Biella, trasmesso dal Gestore con la documentazione di riesame dell'AIA, allegato al presente provvedimento. Si precisa che per ciascun manufatto dovranno essere

*La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi della Provincia di Biella.*

rispettate le prescrizioni contenute nello specifico provvedimento di AUA già rilasciato, i cui estremi sono indicati nel suddetto Allegato.

Il Dirigente/Responsabile  
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa